



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 7 novembre 2022, n. 168

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari
2023 - 2025**

D'iniziativa della **Giunta provinciale** su proposta del presidente **Maurizio Fugatti**

Presentato il **7 novembre 2022**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 7 novembre 2022, n. 168

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa

Art. 2 - Allegati al bilancio

Art. 3 - Fidejussioni

Art. 4 - Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025, allegati a questa legge, sono approvati:

- a) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in 6.395.154.277,17 euro e in termini di cassa in 6.702.340.000 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in 5.995.179.529,47 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in 5.653.485.285,21 euro.

Art. 2

Allegati al bilancio

1. Sono approvati gli allegati al bilancio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3

Fidejussioni

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie in base all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2023, per un importo massimo di 190 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie previste dall'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia applica a decorrere dal 2016, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale.

Art. 4

Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2023 - 2026 il ricorso all'indebitamento per complessivi 79,9 milioni di euro per l'anno 2024, 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 3, commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine la dotazione finanziaria di competenza del titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 0300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine) dello stato di previsione delle entrate del bilancio per gli anni 2023 - 2025 è definita in 79,9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 115,3 milioni di euro per l'anno 2025.

2. L'indebitamento previsto dal comma 1 può essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di trent'anni, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo del 4 per cento.

3. L'ammortamento dell'indebitamento previsto dal comma 1 decorre rispettivamente dal 1° gennaio 2025 con riferimento all'anno 2024, dal 1° gennaio 2026 con riferimento all'anno 2025 e dal 1° gennaio 2027 con riferimento all'anno 2026. Alla copertura dei relativi oneri annui, calcolati per l'anno 2025 in 3.151.000 euro per quanto riguarda la quota interessi e in 1.425.000 euro per quanto riguarda la quota capitale, si provvede con la previsione, per l'anno 2025 e per gli anni successivi, di appositi stanziamenti sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 1 (Spese correnti) per quanto riguarda la quota interessi, e sul programma 02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), titolo 4 (Rimborso prestiti) per quanto riguarda la quota capitale. Per gli anni successivi la copertura è assicurata con le entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio provinciale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.